



Priorità 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

MISURA 19

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO – SLTP LEADER

Bando permanente per la Sottomisura 19.3 – Cooperazione LEADER

(RISORSE AGGIUNTIVE REG. (UE) 2220/2020)



Sommario

Articolo 1 - Definizioni	2
Articolo 2 – Nota introduttiva	7
Articolo 3 – Obiettivi.....	8
Articolo 4 – Ambito territoriale	9
Articolo 5 – Beneficiari	9
Articolo 6 – Condizioni di ammissibilità.....	9
Articolo 7 – Struttura giuridica comune	11
Articolo 8 – Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno	12
Articolo 9 – Attività e spese ammissibili.....	13
Articolo 10 – Documentazione richiesta	14
Articolo 11 – Modalità e criteri di selezione.....	15
Articolo 12 – Modalità di presentazione della domanda	18
Articolo 13 – Valutazione e selezione delle domande di sostegno	19
Articolo 14 – Rapporto di monitoraggio fisico e finanziario.....	21
Articolo 15 – Pagamenti	21
Articolo 16 - Gestione delle Domande di Pagamento	24
Articolo 17 – Obblighi del beneficiario	24
Articolo 18 – Varianti e proroghe	25
Articolo 19 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni.....	25
Articolo 20 - Recesso / rinuncia dagli impegni	25
Articolo 21 - Cause di forza maggiore	25
Articolo 22 - Il responsabile di sottomisura e del procedimento	25
Articolo 23 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali	25
Articolo 24 - Disposizioni finali	27

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

PAC	Politica agricola comune
Primo pilastro della PAC	Insieme di misure previste dalla Politica agricola comune finalizzate al sostegno diretto del reddito degli agricoltori e dei mercati.
Secondo pilastro della PAC	Insieme di interventi finalizzati all'attuazione della politica di sviluppo rurale.
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
FSE	Fondo sociale europeo
FC	Fondo di coesione
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi
Fondi SIE	Fondi strutturali e di investimento europei
AdP	Accordo di Partenariato
PSR	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2022
PO FESR	Programma operativo FESR della Regione Basilicata per il periodo 2014-2022
PO FSE	Programma operativo FSE della Regione Basilicata per il periodo 2014-2022
SSL	Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
PdA	Piano di Azione che attua operativamente una SSL
SNAI	Strategia nazionale per le aree interne
ITI	Investimenti territoriali integrati
ITI Aree Interne	Investimenti territoriali integrati finalizzati alle aree interne
APQ Are Interne	Accordo di programma quadro attuativo delle strategie per le aree interne
GAL	Gruppo d'azione locale
Procedure attuative SLTP	Procedure attuative della Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) del PSR Basilicata 2014-2022
PAS	Piano di Azione in forma sintetica, parte integrante delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

PAE	Piano di azione esecutivo delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Autorità di gestione	Ente pubblico o privato che opera a livello nazionale, regionale e delle province autonome, incaricato della gestione e dell'attuazione dell'intervento in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione, o i soggetti da esso delegati. (Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 65 e 66).
AdG	Autorità di Gestione del PSR
AdG FESR	Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2022
AdG FSE	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2022
OP	Organismo Pagatore, incaricato di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (spese FEAGA), e all'art. 5 (spese FEASR). (art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013)
Comitato di selezione	Comitato regionale per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Progetto integrato	Progetto presentato da un singolo agricoltore ma che prevede il sostegno a titolo di più misure (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17, comma 3).
Progetto Integrato di Filiera	Strumento per aggregare agricoltori e imprese di trasformazione e commercializzazione al fine di superare le principali criticità di una specifica filiera agroalimentare o del settore forestale, di favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento nonché di realizzare relazioni di mercato più equilibrate ed efficienti.
Filiera corta	Una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.
Progetto Collettivo	Strumento finalizzato alla realizzazione di investimenti di carattere collettivo (realizzati da più beneficiari, di cui uno nominato Capofila) a beneficio di un considerevole numero di aziende agricole.
Strumenti finanziari	Le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni (art. 2 del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012, fatto salvo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013).

Misura ordinaria	Una serie di interventi rientranti nelle misure del PSR Basilicata 2014-2022, che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
Misura specifica Leader	Una serie di interventi non rientranti nelle misure del PSR Basilicata 2014-2022, definite nell'ambito dell'attuazione delle Strategie di sviluppo Locale di tipi partecipativo, che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
Sottomisura	una serie di operazioni volte ad attuare la misura 19 del PSR.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, o dai GAL nell'ambito della Misura 19 – SLTP - che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate. Nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari.
Regia diretta GAL	Modalità attuativa per le operazioni del PAE il cui beneficiario è il GAL. Si tratta di operazioni che corrispondono alle esigenze dei GAL, ovvero che interessano il territorio nel suo complesso.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente (il GAL) indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento del PAE.
Manifestazioni di interesse	Procedura di selezione dei beneficiari consistente in un invito a presentare proposte applicando criteri di efficienza economica e ambientale (art. 49 del Reg (UE) 1305/2013).
Beneficiario	Un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari di cui al Reg (UE) 1303/2013, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi. In riferimento alla Misura 19 – SLTP, i GAL sono beneficiari delle operazioni attuate in modalità "regia diretta", mentre altri soggetti pubblici e/o privati sono beneficiari delle operazioni selezionate tramite bandi o ai sensi dell'art. 49 del Reg (UE) N. 1305/2013.
Destinatario finale	Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario.

PMI	Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Operatore economico	Qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.
Aiuti di Stato	Gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione.
Operazione completata	Un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari.
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
Organismo di diritto pubblico	Qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.
Documento	Un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito dei Regolamenti che disciplinano i Fondi SIE.
Irregolarità sistemica	Qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
Impegno	atto che insorge: <ul style="list-style-type: none">• tra la Regione ed i GAL (all'atto della stipula delle convenzioni);

- tra i GAL ed i propri fornitori, nel caso di operazioni attuate in modalità a “regia diretta GAL” (convenzioni/contratti/lettere di incarico, lettere di ordinazione beni, firmate per accettazione dal fornitore);
- tra i GAL ed i propri beneficiari responsabili delle operazioni attuate in modalità “bando pubblico” o selezionati ai sensi dell’art. 49 del Reg (UE) N. 1305/2013 (provvedimenti di concessione dei contributi);
- tra i beneficiari ed i propri fornitori (convenzioni / contratti/ lettere di incarico, lettere di ordinazione beni firmate per accettazione dal fornitore).

Impegno giuridicamente vincolante (IGV) è l’atto di impegno che intercorre tra il Beneficiario ed il suo fornitore ed è riferito a due tipologie di Beneficiari, a seconda che si tratti di appalti pubblici o erogazione di aiuti. In particolare:

- Nei progetti di appalti di lavori, servizi e forniture. l’IGV è l’atto di aggiudicazione del Beneficiario sotto forma di decreto, delibera, determina ecc.

Sono anche IGV:

- Il capitolato/contratto stipulato tra il Beneficiario e il fornitore/impresa;
- l’atto di affidamento del Beneficiario, nel caso di aggiudicazioni ai sensi dell’art. 36 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Nel caso di progetti di aiuti alle imprese o alle persone possono essere considerati IGV:
 - l’atto di approvazione della graduatoria, purché siano indicanti chiaramente i destinatari e gli importi dei contributi concessi;
 - il decreto, o determinazione/provvedimento, di concessione del contributo.

Pagamenti

Le spese realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito dall’AG, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari e documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nello specifico, i pagamenti da considerare sono i seguenti:

- del GAL verso i propri fornitori, per le operazioni a “regia diretta GAL”;
- del beneficiario verso i propri fornitori, per le operazioni attuate con le modalità a “bando pubblico” o ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) N. 1305/2013.

Errore palese

Errore non voluto. Più precisamente, l’art. 4 del Reg. UE 809/2014 dispone che: *“Le domande di aiuto,o le domande di pagamento e gli eventuali*

documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma". Detti errori potranno emergere anche dietro segnalazione del beneficiario.

Soggetto inaffidabile Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2007 – 2013) o nell'attuale (PSR 2014 – 2022), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore. Nel caso è stata pronunciata la revoca ed il soggetto ha fatto ricorso presso le autorità competenti dovrà attenersi alle disposizioni dell'OP AGEA (rilascio garanzia fidejussoria da svincolare ad esito del ricorso). Il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore non rientra nella predetta casistica. Ai fini del controllo relativo all'affidabilità del soggetto richiedente si farà riferimento anche al registro debitori AGEA. Il controllo sull'affidabilità del soggetto richiedente è effettuato nella fase di ammissibilità.

VCM Il sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure dei PSR, previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013. In Italia è stato implementato dalla Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it).

Articolo 2 – Nota introduttiva

Con un sistema di **selezione permanente**, nel seguito meglio specificato, la sottomisura 19.3 del PSR Basilicata "Attuazione della Cooperazione LEADER", sostiene, a partire dalla sottoscrizione di apposita Convenzione, e nel rispetto delle previsioni regolamentari (Reg (UE) 1305/2013, art. 44, par. 1.a), la realizzazione dei progetti afferenti a due livelli di cooperazione:

- **cooperazione interterritoriale**, che riguarda i progetti di cooperazione in territorio nazionale, con la partecipazione di più GAL operanti in più regioni italiane, o anche nella stessa Regione Basilicata;
- **cooperazione transnazionale**, che riguarda i progetti di cooperazione tra territori interessati:

- da GAL lucani e/o di altre regioni italiane;
- da GAL operanti in altri Stati membri;
- e/o da partner rappresentativi di territori ubicati in paesi terzi.

Nel rispetto della relativa scheda di Misura del PSR, a prescindere dal livello di cooperazione considerato, è richiesta la partecipazione di almeno n. 2 GAL.

La Sottomisura 19.3 viene attivata in coerenza con:

- il paragrafo 8.2.15.3.4 del PSR Basilicata 2014-2022;
- le “Procedure amministrative per la selezione dei progetti di Cooperazione LEADER” e relativo elenco di spese ammissibili di cui alla D.G.R. n. 1213/2017;
- il documento “L’attuazione della Cooperazione LEADER nella Programmazione 2014-2020” – RRN 2017 – ISBN 978-88-9959-553-1¹
- gli ambiti tematici definiti nell’allegato “B” – Format Addendum – di cui alla DGR 405/2022.

La dotazione finanziaria pubblica per il presente avviso ammonta ad € 1.600.000,00.

Articolo 3 – Obiettivi

Attraverso la realizzazione di progetti condivisi, la sottomisura mira a offrire ai Gruppi di Azione Locale la possibilità di rafforzare gli obiettivi delle loro strategie di sviluppo locale attraverso l’apertura ad analoghi progetti di respiro regionale e/o interregionale e/o transnazionale.

Le attività di cooperazione dovranno essere sviluppate attraverso accordi di partenariato tra GAL che attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo coerenti (eventualmente con la partecipazione di soggetti operanti in paesi terzi, nel caso di progetti di cooperazione transnazionale), con il comune obiettivo di dare una efficace ed efficiente risposta ai bisogni dei rispettivi territori, grazie all’attuazione condivisa di azioni comuni, concrete e dagli effetti durevoli, in grado di conferire un valore aggiunto certo al processo di partecipazione dal basso delle popolazioni locali.

L’azione di cooperazione deve rafforzare e aggiungere valore alle strategie di sviluppo locale grazie al confronto, in ambito regionale e/o nazionale e/o internazionale, tra soggetti accomunati da un interesse quale, ad esempio, la valorizzazione di risorse comuni, la ricerca di soluzioni a problemi locali, ecc.

Il confronto e lo scambio di informazioni, esperienze, metodi e strumenti differenti, modelli organizzativi e buone pratiche conseguite dalle precedenti esperienze di cooperazione, hanno dimostrato che, oltre a consentire al raggiungimento di uno o più obiettivi del Piano di Azione (PdA), determinano il valore aggiunto della cooperazione alla strategia di sviluppo locale.

¹ Disponibile, in uno con i relativi allegati in formato Word, all’URL:
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16850>

Si tratta, in sostanza, di incoraggiare i partner della cooperazione a lavorare allo sviluppo di un progetto comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo, a ricercare la massima complementarità con gli altri strumenti programmatici e apportare un reale valore aggiunto al territorio valutabile in termini concreti, in modo tale che questo possa essere meglio messo in relazione con una dimensione economica globale.

Specifiche azioni locali potranno essere realizzate dai singoli partner sul loro territorio se strettamente connesse e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo comune definito dal progetto ed attuate in maniera differenziata dai GAL coinvolti al fine di rafforzarne l'efficacia nei territori interessati.

Articolo 4 – Ambito territoriale

Per quel che concerne le attività svolte in Basilicata, l'operazione si applica su tutte le aree individuate per l'approccio SLTP².

Articolo 5 – Beneficiari

I beneficiari sono i GAL selezionati a seguito dell'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 598/2016 e ss.mm.ii. che abbiano firmato con la Regione Basilicata la Convenzione il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 1233/2017.

Ogni progetto potrà altresì prevedere la presenza fra i beneficiari di operatori pubblici e privati, in forma singola e associata, con sede nell'area del GAL che presenta il progetto; altri soggetti interessati al progetto, diversi dai GAL, pubblici e/o privati, possono partecipare solo se preventivamente selezionati dai GAL stessi con procedure di evidenza pubblica.

Articolo 6 – Condizioni di ammissibilità

Il progetto di cooperazione accede al sostegno previsto dalla Sottomisura 19.3 se soddisfa i seguenti requisiti, meglio specificati nel seguito:

1. è prevista la partecipazione di almeno due GAL, di cui almeno un GAL della Regione Basilicata ed almeno un GAL sostenuto dal FEASR³ situato nell'ambito del territorio nazionale per la cooperazione interterritoriale o in un altro Stato (anche extra UE)⁴, nel caso della cooperazione transnazionale. In particolare, un GAL sostenuto dal FEASR dovrà assumere il ruolo di Capofila

² L'intero territorio regionale, ad eccezione dei Comuni capoluogo (Potenza e Matera), dei Comuni interamente costieri (Policoro, Scanzano Jonico) e dei territori dei Comuni parzialmente costieri (Nova Siri, Rotondella, Pisticci, Bernalda) non interessati dall'Asse 4 LEADER del PSR Basilicata 2007-2013.

³ Che può essere anche un altro GAL della Regione Basilicata.

⁴ I partner provenienti dagli Stati Membri dell'Unione Europea possono essere situati in zone rurali ed urbane. I partner dei Paesi Terzi, tuttavia, possono essere situati esclusivamente in territori rurali.

del progetto di cooperazione⁵, chiamato a svolgere le attività di coordinamento della fase progettuale, attuativa, di monitoraggio e comunicazione⁶;

2. attiva almeno una delle “**azioni comuni**” di cui al successivo art. 9;
3. l'accordo di partenariato tra GAL attesta la coerenza delle rispettive SSL;
4. è dimostrato il valore aggiunto della cooperazione rispetto alle medesime azioni attuate in modalità non di cooperazione;
5. è dimostrato l'utilizzo di indicatori (quantitativi e qualitativi) effettivamente misurabili;
6. sono soddisfatte le condizioni elencate nelle checklist istruttorie approvate con Determinazione Dirigenziale Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2022 15 gennaio 2018 n. 14, ove pertinenti;
7. l'Accordo di Cooperazione di cui al successivo art. 10 specificati in maniera sufficientemente dettagliata quanto richiesto al successivo art. 14 “*Rapporto di monitoraggio fisico e finanziario*”.

Per quel che concerne il requisito 1 “*partecipazione di almeno due GAL*”, oltre ad altri GAL di cui all'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione può essere aperta⁷ a un partenariato (no GAL) pubblico - privato, rurale o non rurale, formato da attori locali e organizzato secondo l'impostazione Leader/CLLD e quindi capace sia di elaborare una strategia di sviluppo per un determinato territorio sia di gestire l'azione di cooperazione. **È possibile prevedere anche lo sviluppo di attività di cooperazione con i Gruppi Operativi del PEI.**

Tuttavia, le spese sostenute per quest'ultima tipologia di attività sono considerate ammissibili soltanto per i GAL LEADER e non per i partner no GAL che dovranno invece sostenere finanziariamente gli interventi di propria competenza.

I partner del progetto di cooperazione si distinguono in:

- **effettivi**, cioè coloro che partecipano alla realizzazione delle attività del progetto, gestiscono il budget ad essi assegnato dal piano finanziario e rispettano gli obblighi previsti a livello dei rispettivi PSR nel caso di GAL LEADER, degli altri programmi operativi di riferimento nel caso di GAL no LEADER e di eventuali altri programmi e/o strumenti finanziari nel caso di partner no GAL;

⁵ In caso di recesso/rinuncia da parte del GAL Capofila, il ruolo di Capofila deve essere assunto, nel termine perentorio di 30 giorni dal recesso/rinuncia, da uno dei GAL partner, assicurando il mantenimento dei requisiti generali del Progetto.

⁶ In particolare e non esclusivamente, il Capofila avrà la responsabilità del:

- controllo e coordinamento del progetto tra cui anche la preparazione dell'accordo di cooperazione;
- coordinamento e monitoraggio delle richieste di finanziamento di ciascun partner;
- direzione e coordinamento delle attività che devono essere svolte da ciascun partner;
- monitoraggio e comunicazione dell'avanzamento finanziario.

Altri ruoli e responsabilità possono essere aggiunti, anche in fase di selezione negoziale (v. infra), in base alle esigenze dello specifico progetto di cooperazione.

⁷ Reg. (UE) 1305/2013, art. 44, par. 2.

- **associati** quando, in funzione di specifiche esigenze, partecipano alla realizzazione del progetto di cooperazione soggetti diversi da quelli sopra citati (es. Università, centri di ricerca, associazioni, Enti locali).

Analogamente a quanto previsto per i partner no GAL, anche gli associati non dispongono di finanziamenti specifici, ma possono apportare risorse finanziarie proprie o in natura (contributi *in-kind*).

I partner no GAL e gli associati sottoscrivono anch'essi l'accordo di cooperazione, ma non hanno diritto di voto per alcuna tipologia di decisione; all'interno dell'accordo di cooperazione deve essere descritto il loro ruolo concreto ed il valore aggiunto apportato al progetto di cooperazione.

Per quel che concerne i requisiti 3, 4 e 5 "*coerenza delle rispettive SSL*", "*valore aggiunto della cooperazione*" ed "*utilizzo di indicatori effettivamente misurabili*", essi saranno attestati nelle apposite sezioni del format di "Scheda di progetto" (v. infra art. 12 "Modalità di presentazione della domanda"), e se necessario precisati in altrettante relazioni tecniche distinte. Il requisito 5 "*utilizzo di indicatori effettivamente misurabili*" sarà valutato anche alla luce di quanto prodotto dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) in materia.

Per quel che concerne il requisito 6 "*condizioni elencate nelle checklist istruttorie di cui alla D.D. n. 14/2018*", esse saranno verificate in sede istruttoria, sulla base delle informazioni fornite nella "Scheda di progetto" e, ove necessario, con l'acquisizione di altra documentazione probante.

Per quel che concerne il requisito 7, esso verrà verificato sulla base delle informazioni fornite nell'Accordo di Cooperazione di cui al successivo art. 10.

Articolo 7 – Struttura giuridica comune

A progetto approvato, e prima del rilascio del provvedimento di concessione, i partner effettivi⁸ del progetto di cooperazione potranno, **opzionalmente**, costituirsi:

- nel caso della cooperazione **interterritoriale**, a scelta:
 - in Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.);
 - in Consorzio;
- nel caso della cooperazione **transnazionale**, a scelta:
 - in Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ex Reg. (CEE) 2137/85 e d.lgs. 240/91 e ss.mm.ii.;
 - in Società Cooperativa Europea (SCE) ex Reg. (CE) 1435/2003.

Nel caso in cui i partner effettivi del progetto di cooperazione decidano di costituirsi in una struttura giuridica comune scelta fra quelle sopra specificate, le relative spese di costituzione e gestione sono ammissibili, **nei limiti del 10% del costo complessivo del Progetto di Cooperazione**, come specificato nell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 1213/2017.

⁸ Per la definizione di "partner effettivo", vedi il precedente Articolo 6.

L'accordo e l'atto costitutivo della struttura comune, da sottoporre ad approvazione preventiva da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2022, dovranno definire gli aspetti che attengono, principalmente e non esclusivamente:

- al ruolo che la struttura comune assume nel progetto di cooperazione;
- ai flussi finanziari tra GAL / altri partner e struttura comune;
- alle modalità adottate per la rendicontazione ed i controlli.

Articolo 8 – Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno

La dotazione finanziaria pubblica è pari ad **€ 1.600.000,00**.

Nel rispetto del limite di un progetto di cooperazione per ciascun livello (max 1 progetto di cooperazione interterritoriale e max 1 progetto di cooperazione transnazionale) per ogni finestra⁹, di cui al successivo art. 12, sarà possibile presentare, fino alla data limite del 10 settembre 2023, e in presenza di risorse finanziarie, fino al 10 gennaio 2024 (v. infra art. 12), progetti di Cooperazione LEADER, in coerenza con le disponibilità finanziarie, entro il **limite minimo di € 30.000,00 (trentamila/00) e massimo di:**

- **€ 150.000,00 (centocinquantamila/00)** per i progetti di cooperazione **interterritoriali, elevabili a € 200.000,00 (duecentomila/00) nel caso di progetti partecipati da tutti i GAL lucani attivi;**
- **€ 200.000,00 (duecentomila/00)** per i progetti di cooperazione **transnazionali,**

per ogni progetto. Tali limiti si riferiscono alla quota di partecipazione del/dei GAL della Regione Basilicata nell'ambito del progetto.

Il contributo è concesso in conto capitale, con le seguenti aliquote di sostegno:

- 100% per GAL, Enti Pubblici e Società di diritto pubblico;
- 80% per privati che attivano operazioni collettive;
- 50% per i privati negli altri casi¹⁰.

La data fissata nell'atto di concessione per la conclusione dell'operazione coincide, salvo motivate proroghe di cui al successivo art. 18, con la data limite per il rilascio della domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN.

L'avvio del progetto coincide con la data del primo pagamento e dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 gg al RdS.

⁹ Per ogni finestra, verrà data priorità ai Progetti dei GAL che non ne avevano presentati, o ne avevano presentati in numero inferiore, nelle finestre precedenti.

¹⁰ Tale aliquota è elevabile del 20%, comunque fino ad un massimo del 70%, nei casi previsti dall'Allegato II del Reg. (UE) 1305/2013, relativamente all'art. 17, par. 3 del medesimo Regolamento.

La conclusione del progetto, che dovrà essere comunicata al RdS entro 15 gg, coincide con la data dell'ultimo pagamento.

Si precisa che le spese effettuate dopo il rilascio della domanda di pagamento (saldo finale) non saranno considerate ammissibili.

Articolo 9 – Attività e spese ammissibili

Senza voler porre limiti restrittivi nella definizione delle **attività ammissibili** nell'ambito della cooperazione, è utile ricondurre tali attività al conseguimento degli obiettivi di seguito specificati:

- miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, raggiungibile attraverso:
 - l'acquisizione di nuove conoscenze in grado di dare nuove soluzioni a problemi locali;
 - l'accrescimento delle competenze tecniche e amministrative degli attori locali;
 - l'individuazione di nuovi partner commerciali e posizionamenti su nuovi mercati che possono contribuire alla promozione dei prodotti locali e della relativa zona di origine;
 - la creazione di lavoro e la possibilità di promuovere l'innovazione attraverso nuove competenze, nuove visioni e dimensioni consentendo di ampliare gli orizzonti commerciali e incoraggiare le imprese e le organizzazioni ad adottare approcci operativi più avanzati con benefici socioeconomici per le aree rurali;
- miglioramento dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati in termini di:
 - requisiti tecnici;
 - tecnologie adottate;
 - visibilità tramite azioni di promozione;
- divulgazione di informazioni, buone pratiche e *know-how* in grado di:
 - rafforzare l'identità territoriale che aiuta la popolazione locale a riscoprire la propria terra e storia favorendo un comportamento attivo degli attori locali nello sviluppo del proprio territorio;
 - favorire comportamenti, competenze, reti e relazioni più ampie che consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d'isolamento migliorando, di conseguenza, la visibilità esterna del territorio.

Poiché la cooperazione è intesa come parte integrante della strategia di sviluppo locale di cui ogni GAL si è dotato, proiettata in una dimensione economica globale, si ritiene fondamentale nell'ambito dei progetti di cooperazione condivisi e candidati, l'attivazione di **azioni comuni** finalizzate a:

- creare competenze e trasferire esperienze sullo sviluppo locale attraverso pubblicazioni comuni, seminari di formazione per l'adozione di metodologie comuni o l'elaborazione di un'attività di sviluppo congiunta o coordinata;
- promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio che presenta caratteristiche comuni tra i diversi partner attraverso la realizzazione di azioni informative e formative, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di servizi, itinerari turistici tematici, piani di comunicazione;

- migliorare la qualità della vita nelle aree rurali attraverso la realizzazione di azioni volte alla creazione di servizi, alla tutela del paesaggio, alla diffusione dell'ICT (*Information Communication Technology*), allo sviluppo e miglioramento delle possibilità di occupazione, in particolare di giovani e donne, nonché volte alla pratica dell'inclusione sociale;
- incoraggiare la produzione e commercializzazione congiunta di prodotti afferenti a una stessa categoria (agricola, alimentare, artigianale) attraverso la realizzazione di studi e indagini, progetti pilota, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di servizi, disciplinari, piani di comunicazione.

A latere e supporto di tali azioni comuni, potranno essere previste **azioni specifiche** di carattere locale, realizzate dai singoli partner sul loro territorio, se strettamente connesse e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo comune definito dal progetto di cooperazione ed attuate in maniera differenziata dai GAL coinvolti al fine di rafforzarne l'efficacia nei territori interessati.

Per il dettaglio delle spese ammissibili si rimanda integralmente all'Allegato 2 alla D.G.R. n. 1213/2017.

Articolo 10 – Documentazione richiesta

Dovranno essere presentati i seguenti documenti **in duplice copia**, redatti secondo i format di cui all'omonima sezione del documento "L'attuazione della Cooperazione LEADER nella Programmazione 2014-2020" – RRN 2017 – ISBN 978-88-9959-553-1:

1. Domanda di aiuto generata dal portale SIAN;
2. Scheda di progetto¹¹;
3. Accordo di cooperazione con/senza¹² creazione di struttura comune;
4. Dichiarazione di assenza sovrapposizioni con altri progetti di Cooperazione;
5. Giustificazione dei costi. Verificabilità e controllabilità;
6. Curriculum partner no GAL.

L'AdG del PSR Basilicata 2014-2022 si riserva di implementare tramite procedura informatizzata i format di cui ai punti 2 e segg., dandone comunicazione a mezzo del proprio sito istituzionale www.basilicatapsr.it.

Sarà possibile presentare eventuale ulteriore documentazione di supporto. **È esclusiva responsabilità del GAL Capofila la presentazione della medesima documentazione alle AdG di tutti i GAL coinvolti nel progetto di cooperazione.**

¹¹ Per i progetti di cooperazione **transnazionale**, la stessa dovrà essere presentata in italiano ed in inglese. Per la compilazione della Scheda di progetto vale quanto previsto dalla Parte Seconda "Guida alla compilazione della scheda di progetto" del documento: "L'attuazione della Cooperazione LEADER nella Programmazione 2014-2020" – RRN 2017 – ISBN 978-88-9959-553-1, fatto salvo quanto previsto dal presente Bando.

¹² Cfr. anche art. 7. La costituzione di una struttura giuridica comune, nelle forme e con i benefici previsti al citato art. 7, è **opzionale**.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire nel termine indicato, in uno o più file firmati digitalmente, a mezzo PEC avente il seguente Oggetto: **“Regione Basilicata – PSR 2014-2022 – Misura 19 – SLTP LEADER – Sottomisura 19.3 – Cooperazione LEADER”** al seguente indirizzo: coopleader@pec.regione.basilicata.it

oppure in plico sigillato e controfirmato sui lembi dal legale rappresentante del GAL Capofila, al seguente indirizzo: **Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Autorità di Gestione del PSR 2014-2022 della Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza**. Il plico dovrà riportare esternamente la dicitura: **“Regione Basilicata – PSR 2014-2022 – Misura 19 – SLTP LEADER – Sottomisura 19.3 – Cooperazione LEADER”**.

Articolo 11 – Modalità e criteri di selezione

Entro i quattro mesi¹³ successivi alla chiusura di ogni finestra, le preposte strutture regionali devono assicurare l'istruttoria, la valutazione, la selezione e l'approvazione/non approvazione dei progetti di cooperazione presentati.

Le attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti di cooperazione sono affidate un comitato interno costituito con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 (AdG), la cui composizione sarà modificabile sempre con Determinazione Dirigenziale dell'AdG.

Il comitato interno opererà a titolo gratuito e le sue decisioni verranno prese all'unanimità.

Il comitato potrà negoziare con i GAL della Regione Basilicata proponenti gli aspetti tecnico-economici dei progetti di cooperazione presentati, promuovendo anche, ove opportuno o necessario, attività di integrazione fra più progetti.

I criteri di selezione sono i seguenti¹⁴:

¹³ Ai sensi dell'art. 44, par. 3, terzo capoverso del Reg. (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii.

¹⁴ ai sensi della versione del 16.9.2021 **VERSIONE VIGENTE**.

Principio	Criterio	Punteggio attribuito	Peso %	Note
A. Caratteristiche del partenariato di progetto	Chiara descrizione dei ruoli di ciascun partner in relazione alle attività e agli obiettivi del progetto	Max 20	30%	
	Mobilizzazione di attori locali in grado di innescare nuove dinamiche relazionali sul territorio funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del progetto	Max 10		
B. Coerenza con le strategie di sviluppo locale approvate	Verifica della coerenza in termini di enunciazione dell'obiettivo generale, degli obiettivi specifici e delle azioni previste	Max 10	10%	
C. Omogeneità e compatibilità delle procedure adottate dalle diverse Regioni / Stati Membri coinvolti nei progetti	Modello di procedure chiare, efficienti ed efficaci per il controllo interno e per le attività di monitoraggio e valutazione che permetta di fornire informazioni sulla qualità dei contenuti del progetto, sul suo stato di avanzamento e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati	Max 20	20%	
D. Tempistica di attuazione dei progetti	Adeguatezza della tempistica rispetto alle azioni previste	Max 5	5%	

E. Misurabilità del valore aggiunto derivante dalla realizzazione del progetto	Presenza del valore aggiunto determinato dall'azione di cooperazione con GAL/altri partner pubblici privati localizzati in altre regioni italiane, europee ed extra UE	Max 7	7%	
F. Risultati attesi ed indicatori adottati	Quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato	Max 3	3%	
G. Continuazione del progetto oltre LEADER	Grado di sostenibilità del progetto inteso come capacità di produrre risultati che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, al di là del periodo di finanziamento del progetto	Max 7	7%	
H. Innovazioni introdotte	Carattere di innovatività in grado di consentire l'acquisizione di benefici congiunti in termini di acquisizione di nuove competenze, nuove relazioni e reti, nuovi prodotti o nuovi metodi e processi produttivi	Max 5	5%	
I. Congruità dei costi	Coerenza, adeguatezza, chiarezza e fattibilità del budget finanziario rispetto agli obiettivi ed ai risultati da raggiungere	Max 3	3%	
L. Numero di GAL lucani coinvolti	Due punti per ogni GAL lucano coinvolto, fino ad un massimo di 10 punti	Max 10	10%	

Punteggio massimo pari a 100. Saranno ammessi a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, solo i progetti che riporteranno una valutazione complessiva pari ad almeno il 70% del punteggio massimo conseguibile.

Articolo 12 – Modalità di presentazione della domanda

La presentazione dei progetti di Cooperazione LEADER avverrà tramite uno **sportello permanente** attivo dal giorno 1 al giorno 10¹⁵ dei mesi di:

- maggio e settembre 2023;
- in presenza di risorse finanziarie non ancora impegnate, gennaio 2024.

In ogni finestra, ogni GAL potrà presentare al massimo un progetto di cooperazione¹⁶.

Se alla chiusura di una finestra non dovessero residuare risorse finanziarie non assegnate, il bando per la selezione permanente dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale si considera automaticamente chiuso.

Agli ambiti tematici di intervento della Cooperazione LEADER si aggiungono quelli previsti dall'allegato B della DGR 405/2022¹⁷, come declinati anche negli addenda e nelle rimodulazioni approvate a valere sulla DGR

¹⁵ Se il giorno 10 cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

¹⁶ Per ogni finestra, verrà data priorità ai Progetti dei GAL che non ne avevano presentati, o ne avevano presentati in numero inferiore, nelle finestre precedenti.

¹⁷ Gli ambiti tematici individuati nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 sono i seguenti:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- Turismo sostenibile;
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- Accesso ai servizi pubblici essenziali;
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- Reti e comunità intelligenti.
- Altro ambito tematico eventualmente definito dal GAL in fase di elaborazione delle SSL

In aggiunta, per i Progetti di Cooperazione LEADER fra tutti partner effettivi ricadenti nel territorio della Regione Basilicata, in coerenza con le caratteristiche dei rispettivi territori, potranno essere individuati altri ambiti tematici inerenti a:

- Servizi ecosistemici, biodiversità e risorse ambientali;
- ☑ Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
- ☑ Servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
- ☑ Comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare;
- ☑ Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali.
- Sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri;

405/2022. . Con riferimento all'obiettivo generale del Progetto di Cooperazione LEADER sarà necessario indicare l'ambito di intervento prevalente e, se necessario, indicarne un secondo ma comunque non più di due temi.

Non sono ammissibili i progetti limitati al solo scambio di esperienze, senza essere finalizzati alla costruzione di azioni comuni, attuate congiuntamente tra i partner.

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA) o da tecnici abilitati ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 428/2016, anche del Soggetto Proponente, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

Articolo 13 – Valutazione e selezione delle domande di sostegno

Per l'avvio tempestivo e coordinato delle iniziative di cooperazione, assume un ruolo centrale lo scambio delle informazioni sullo stato di avanzamento del processo istruttorio tra le AdG dei GAL coinvolti.

Nello specifico, all'AdG del GAL Capofila è chiesto di seguire lo stato di approvazione del progetto e di informare periodicamente le altre AdG interessate.

Il flusso delle informazioni seguirà le seguenti fasi:

- 1) il GAL redige il fascicolo di progetto e lo trasmette alla propria AdG di riferimento;
- 2) ricevuto il fascicolo di progetto, l'AdG lo protocolla. La data del protocollo attribuita rappresenta l'avvio del periodo di selezione e/o di approvazione dell'ammissibilità del progetto di cooperazione da parte dell'AdG;
- 3) l'AdG del GAL Capofila comunica al GAL Capofila e, tramite quest'ultimo, alle altre Autorità coinvolte, la data di avvio e di chiusura dell'iter di valutazione e al termine, se il progetto è approvato, attribuisce il codice di progetto che ne consentirà l'individuazione univoca;
- 4) ciascuna AdG coinvolta comunica all'Autorità del GAL capofila la conclusione e l'esito del procedimento di verifica dell'ammissibilità del progetto da parte della propria struttura (data di approvazione). Con riferimento ai progetti di cooperazione transnazionale, le AdG comunicano alla Commissione l'avvenuta approvazione¹⁸;
- 5) ciascuna AdG comunica al proprio / ai propri GAL l'approvazione definitiva del progetto;

-
- Potenziamento del sistema sociale dell'accoglienza, anche attraverso uno stretto collegamento delle reti fisiche, telematiche e tecnologiche, in sinergia con altri programmi e strategie (ad es. PON Cultura e Sviluppo 2014-2020);
 - Potenziamento del sistema di conoscenza, comunicazione, valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo-ambientale, storico e culturale, con particolare attenzione ai principi espressi nella Carta di Milano, a servizio della comunità oltre che di accesso alle opportunità di finanza europea.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 44, par. 4 del Reg. (UE) 1305/2013.

- 6) una volta raccolte, anche tramite il GAL Capofila, tutte le approvazioni, l'AdG del GAL Capofila comunica formalmente a tutte le Autorità interessate l'avvenuta approvazione definitiva del progetto. Tale comunicazione è inviata anche al GAL capofila affinché possa trasferire l'informazione ai GAL partner e alla Rete Rurale Nazionale.

La comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti di Cooperazione transnazionali alla Commissione¹⁹ avviene con l'invio dell'"Information exchange form for transnational cooperation projects" tramite SFC 2014²⁰.

L'avvenuta approvazione dei progetti di cooperazione interterritoriale dovrà invece essere comunicata alla Rete Rurale Nazionale dal GAL Capofila.

Un progetto di cooperazione è ritenuto approvato, e quindi la realizzazione delle attività previste dallo stesso (e le relative spese) possono avere inizio, nel momento in cui il progetto viene approvato da parte di **tutte** le AdG coinvolte.

La verifica delle condizioni di ammissibilità valuterà l'esistenza dei requisiti indispensabili a determinare l'ammissibilità della proposta progettuale:

- presenza di tutti i requisiti elencati al precedente Articolo 6;
- coerenza delle finalità e degli obiettivi del progetto con la strategia di sviluppo locale nell'ambito della quale il progetto è realizzato;
- presenza di un accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner in cui sono definite le responsabilità e gli impegni di ciascuno di essi;
- completezza e conformità della documentazione richiesta e presentazione entro i tempi previsti.

Una volta approvato il progetto, ciascuna AdG attribuisce un codice identificativo del progetto e lo comunica alle altre Autorità coinvolte mentre il Capofila lo comunica agli altri partner.

Conformemente al codice GAL attribuito dall'ENRD, il Codice progetto è composto di tre parti che identificano rispettivamente:

- la tipologia di cooperazione, attraverso le lettere "I" e "T" rispettivamente per i progetti di cooperazione Interterritoriale e Transnazionale;
- il GAL capofila o il GAL di riferimento inteso come capofila secondo il codice assegnato dalla Commissione europea;
- il progetto, attraverso un numero progressivo composto di tre cifre assegnato dall'AdG Capofila all'atto della presentazione del fascicolo.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 44, par. 4 del Reg. (UE) 1305/2013.

²⁰ La comunicazione tramite SFC è possibile mediante la funzionalità "progetti di cooperazione" attivata nell'ambito del sistema stesso all'interno del menù "programmazione". Nel caso in cui non sia possibile completare la notifica con tutte le informazioni richieste dal form, il sistema SFC consente di completare le informazioni richieste anche in un momento successivo al primo invio.

Articolo 14 – Rapporto di monitoraggio fisico e finanziario

Il rapporto di monitoraggio fisico e finanziario periodico del progetto di cooperazione è uno strumento utile per superare il limite che riguarda in generale tutti i progetti di cooperazione: la difficoltà delle AdG e di tutti i GAL partner di conoscere nel complesso lo stato di avanzamento del progetto durante la sua esecuzione. Molto spesso, infatti, non si riesce a collegare la documentazione di esecuzione prodotta dal singolo GAL partner alla visione di insieme del progetto.

Tale criticità, per essere superata, ha bisogno di modalità efficaci di circolazione e diffusione delle informazioni tra GAL e AdG, relativamente a ognuna delle fasi di implementazione dei progetti.

La conoscenza dello stato di avanzamento del progetto nel suo complesso potrà avvenire attraverso un adeguato sistema di monitoraggio, il quale costituisce la prioritaria fonte di informazione per tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti e deve riguardare non solo gli aspetti finanziari ma anche quelli relativi alla sua realizzazione fisica e procedurale.

In tal senso, le funzioni di coordinamento, attribuite al capofila, assumono un'importanza strategica anche in questa fase per quanto riguarda la predisposizione dei rapporti di monitoraggio sull'esecuzione del progetto e le attività di comunicazione tra i partner. Così anche i GAL partner, oltre agli obblighi che hanno nei confronti delle proprie AdG, si assumono l'impegno di alimentare il monitoraggio condotto dal capofila con le informazioni relative all'attuazione della propria parte di progetto. Ciò avverrà con modalità e scadenze prefissate e stabilite all'interno dell'**Accordo di cooperazione, che saranno oggetto di valutazione da parte della Task Force Leader (TFL) di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 n. 232 del 26 aprile 2018** in sede di selezione del progetto.

Ogni partner trasmetterà al capofila le informazioni relative allo stato di attuazione, accompagnate da una relazione sulle attività svolte e dall'ulteriore documentazione necessaria. Il capofila, raccolta la documentazione fornita dai partner, produrrà a sua volta una relazione complessiva sull'attuazione del progetto di cooperazione e trasmetterà, quindi, ad ogni partner e alle AdG la documentazione così elaborata.

L'Accordo di cooperazione stabilirà le necessarie attività, **che saranno oggetto di valutazione da parte della TFL di cui sopra** in sede di selezione del progetto, per il rilevamento e la diffusione delle informazioni sullo stato di attuazione del progetto in corso e in fase di rendicontazione conclusiva, attraverso la previsione di un format per il monitoraggio puntuale degli interventi.

Articolo 15 – Pagamenti

Il Progetto di Cooperazione dovrà concludersi al massimo entro i 18 mesi successivi alla data della sua approvazione, ridotti a 12 mesi per i progetti eventualmente approvati nella finestra del 10 gennaio 2024. La data di chiusura coincide con quella di presentazione della domanda di pagamento a saldo, con relativa documentazione attestante la realizzazione degli interventi.

Il tempo previsto per la realizzazione dell'operazione decorre dal giorno successivo alla firma dell'atto individuale di concessione del sostegno.

Il termine ultimo per la realizzazione dell'operazione, intesa come conclusione fisica (opere, forniture etc.) e finanziaria (ultimazione dei pagamenti ed acquisizione della relativa quietanza) della stessa, sarà fissato in relazione al cronoprogramma presentato dal beneficiario nella domanda di sostegno (e quindi non dal tempo massimo previsto dal Bando). La data fissata nel provvedimento di concessione, per la realizzazione dell'operazione, coincide con la data limite per il rilascio della domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN.

Per ogni progetto di cooperazione, ogni GAL partner dovrà presentare alla rispettiva AdG il rendiconto nell'ambito del quale sono riportate, nel rispetto della dotazione finanziaria, le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività progettuali.

Nel caso della Regione Basilicata, la domanda di pagamento dovrà essere presentata all'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA), secondo le procedure dallo stesso stabilite, avendo cura di trasmettere all'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2022, oltre che a UECA stessa, il "*Format per il monitoraggio della spesa*" di cui al documento "L'attuazione della Cooperazione LEADER nella Programmazione 2014-2020" – RRN 2017 – ISBN 978-88-9959-553-1 debitamente compilato.

Ai fini dell'erogazione del saldo finale, che avviene previa verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e documentati dal progetto, il GAL presenta all'AdG del PSR Basilicata 2014-2022 ed a UECA, oltre alla documentazione richiesta per la domanda di pagamento, i seguenti report finali:

1. *Rapporto generale di progetto*, a cura del GAL Capofila, redatto in lingua italiana, relativo allo svolgimento complessivo del progetto e dell'azione attuativa comune, con indicazione anche del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi prestabiliti, attraverso le iniziative dei singoli partner cooperanti e del rendiconto finanziario finale;
2. *Relazione di progetto* da parte del GAL titolare della domanda di aiuto, relativa alle attività realizzate e al grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, con riferimento agli interventi effettuati e alle spese sostenute;
3. un *output finale* rappresentativo della realizzazione e completamento del progetto e degli interventi attuati (programma evento finale di presentazione e diffusione dei risultati del progetto; pubblicazione cartacea o multimediale; sito web dedicato, etc.).

I GAL partner di ogni Progetto di Cooperazione LEADER trasmetteranno al GAL capofila il proprio monitoraggio finanziario, in cui specificheranno gli impegni assunti, i pagamenti effettuati ai beneficiari, distinti per azioni comuni ed eventuali azioni locali, lo stato delle eventuali procedure di evidenza pubblica in atto, le rendicontazioni e i controlli effettuati nonché i rimborsi ricevuti.

Il GAL capofila, una volta raccolta la suddetta documentazione, produrrà la relazione finale sull'attuazione del progetto di cui al precedente punto 1., che trasmetterà alla propria AdG e a ogni partner che a sua volta le trasmetteranno alla rispettiva AdG.

Il GAL capofila è tenuto a far transitare i movimenti finanziari su di un unico conto corrente bancario o postale intestato a suo nome, utilizzato anche in via non esclusiva.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante una qualsiasi modalità che ne garantisca la tracciabilità. I titoli di pagamento dovranno sempre avere un chiaro riferimento al PSR Basilicata 2014 – 2022 ed alla Misura di riferimento.

Nello specifico le suddette modalità dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via "home banking", il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

- Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'operazione con cui è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

- Assegno

Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

- Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)

Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali.

In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Le domande di pagamento (a titolo di SAL/Acconto o SALDO FINALE) devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all'ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali esclusivamente sulla piattaforma SIARB.

Seguiranno la manualistica specifica dell'OP – AGEA ed eventuali disposizioni dell'ufficio UECA.

Nello specifico:

a) SAL pari a 10% sino ad un cumulato massimo del 90%

- Domanda di pagamento generata dal SIAN
- Rendicontazione a costi reali (bonifici, fatture e documenti equipollenti, timesheet, liberatorie ecc.), riportanti il CUP del progetto, ovvero chiari riferimenti a PSR Basilicata 2014 – 2022 Sottomisura 19.3, ove non rilasciato
- Allegato fotografico

b) SALDO FINALE

- Domanda di pagamento generata dal SIAN
- Comunicazione fine investimento (copia se già presentata al Responsabile di Sottomisura)
- Rendicontazione a costi reali (bonifici, fatture e documenti equipollenti, timesheet, liberatorie ecc.), riportanti il CUP del progetto, ovvero chiari riferimenti a PSR Basilicata 2014 – 2022 Sottomisura 19.3, ove non rilasciato
- Allegato fotografico con evidenza della cartellonistica obbligatoria
- Relazione finale di dettaglio sulle attività realizzate e sugli eventuali scostamenti fisici e finanziari rispetto all'investimento ammesso.

Articolo 16 - Gestione delle Domande di Pagamento

La procedura per i controlli delle domande di pagamento seguirà le disposizioni dell'OP - AGEA, eventualmente integrate dall'ufficio UECA.

Articolo 17 – Obblighi del beneficiario

La firma dell'atto individuale di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario. In particolare:

- obblighi derivanti da quanto previsto dall'art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di Stabilità delle operazioni (Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso);
- obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
- obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento;
- obblighi legati al rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno;

- obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi alla liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o cofinanziata in ambito PSR, compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei Conti europea, della Regione Basilicata o di altri organismi deputati;
- obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
- obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 ed all'Allegato III del Reg. UE 808/2014; obblighi di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a finanziamento, maggiorate da sanzioni ed interessi legali, ove applicabili.

Articolo 18 – Varianti e proroghe

Si rimanda integralmente alla sezione 5.11 delle Disposizioni attuative ex DGR 910/2020.

In ogni caso non saranno autorizzate varianti, né concesse proroghe, la cui efficacia supera il termine del 30 giugno 2025.

Articolo 19 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 19) delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”* di cui alla DGR n° 976/2018, per quanto riguarda le attività svolte dai GAL della Regione Basilicata.

Articolo 20 - Recesso / rinuncia dagli impegni

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 20) delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”* di cui alla DGR n° 910/2020.

Articolo 21 - Cause di forza maggiore

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 9) delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”* di cui alla DGR n° 910/2020.

Articolo 22 - Il responsabile di sottomisura e del procedimento

La presente procedura è attestata all'Ufficio Autorità di Gestione, il cui Dirigente svolge funzioni di Responsabile di Sottomisura (RdP). Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Paolo DE NICTOLIS.

Articolo 23 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di sostegno ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs.

196/2033 e ss. Mm. li., che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdS.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato <http://europa.basilicata.it/feasr/>.

Il Servizio FAQ sarà attivata a partire dal **ventesimo giorno** dopo la pubblicazione sul BUR del presente bando.

Sono ammessi solo quesiti inviati via PEC al seguente indirizzo: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo sono tenuti, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 808/2014 con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:

1. Durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:
 - o fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - o collocando per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore ad € 10.000 e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'art.20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con le informazioni dell'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi € 50.000, apponendo, in luogo ben visibile al pubblico, una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
 - o esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni per le quali il sostegno pubblico complessivo supera € 500.000,00;
2. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di adeguate dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri.

Le informazioni sul progetto (nome dell'operazione, descrizione e principale obiettivo dell'operazione, sostegno finanziario dell'Unione) non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa e devono riportare altresì:

- o l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e l'emblema della Repubblica italiana e della Regione Basilicata

Tutte le indicazioni per la predisposizione dei prodotti di comunicazione sono reperibili sul manuale di linea grafica del PSR Basilicata 2014-2020 insieme ai loghi in alta risoluzione scaricabili dal sito <http://europa.basilicata.it/feasr/>.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Le pubblicazioni (opuscoli pieghevoli, bollettini ed ogni altro materiale analogo) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione europea, dello Stato e della Regione con i rispettivi emblemi. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione del FEASR e/o nazionale in questione.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", alle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 323/2020, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

Tutte le informazioni contenute nella domanda **hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi degli articoli **46 e 47 del D.P.R. del 28/12/20000 n. 445**.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- a) La revoca del finanziamento concesso;
- b) L'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;
- c) L'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- d) L'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.